

COMUNE DI CESA - (Provincia di Caserta) - Piazza De Gasperi n. 1-81030 Cesa tel.0815039196 - fax 0815039196 - 039196 - fax 0815039196 - **Deposito atti variante al PRG.**

IL SINDACO

Visto la Legge Urbanistica mn. 1150/42

Visto la L.R. 14/82 e successive modifiche ed integrazioni

AVVISA

Gli atti della Variante al PRG adottati con atto di C.C. n. 22 del 29.05.2004, sono depositati presso l'Ufficio Tecnico del Comune in Piazza A. De Gasperi, per 30 gg. consecutivi, compresi i festivi, decorrenti dalla data successiva alla pubblicazione del presente avviso.

Chiunque potrà prenderne visione nei seguenti orari dal lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle 13,00. Sabato e festivi dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e ore 9,00 alle 13,00. Sabato e festivi dalle ore 9,00 alle ore 12,00.

Durante il periodo di deposito de quò e nei trenta giorni successivi si potranno porre osservazioni alla variante.

Le osservazioni vanno presentate in 3 copie di cui 1 in bollo competente al protocollo dell'Ente che né rilascerà ricevuta.

Il Sindaco
Dott. Giuseppe Fiorillo

COMUNE DI VILLANOVA DEL BATTISTA - (Provincia di Avellino) - **Espropriazione per causa di pubblica utilità - (Legge 22 ottobre 1971, n' 865 e successive modificazioni ed aggiunte) Relativa ai lavori di - Ampliamento rete fognaria in località S.P. n. 11 - Meocchia - Avviso di deposito nella segreteria comunale degli atti relativi a procedimento di asservimento.**

IL DIRIGENTE DELL'U.T.C.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865

RENDE NOTO

Che presso questa Segreteria Comunale si trovano depositati i seguenti atti:

- 1) Delibera della Giunta Comunale di approvazione progetto esecutivo;
- 2) Relazione tecnica illustrativa;
- 3) Piano parcellare grafico - descrittivo;

4) Stralcio piano urbanistico vigente, relativi ai beni da asservire per la realizzazione dell'opera sopra indicata.

Chiunque possa avervi interesse può prendere visione di detti documenti ed eventualmente. presentare le proprie osservazioni scritte depositandole presso la Segreteria di questo Comune nel termine massimo di 15 giorni decorrenti dalla data di inserzione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Dalla Residenza Municipale, li 2 luglio 2004

Il Dirigente dell'UTC
Arch. Francesco Grasso

COMUNE DI VILLANOVA DEL BATTISTA - (Provincia di Avellino) - Espropriazione per causa di pubblica utilità - (Legge 22 ottobre 1971, n' 865 e successive modificazioni ed aggiunte) Relativa ai lavori di Sistemazione delle aree e spazi adiacenti Rampa Arco degli Schiavoni - Via Chiesa - Avviso di deposito nella segreteria comunale degli atti relativi a procedimento espropriativo.

IL DIRIGENTE DELL'UTC

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. - 10 della Legge 22 ottobre 1971, n' 865

RENDE NOTO

Che presso questa Segreteria Comunale si trovano depositati i seguenti atti:

- 1) Delibera della Giunta Comunale di approvazione progetto esecutivo;
- 2) Relazione tecnica illustrativa;
- 3) Piano parcellare grafico - descrittivo;
- 4) Stralcio piano urbanistico vigente;

relativi ai beni da espropriare per la realizzazione dell'opera sopra indicata.

Chiunque possa avervi interesse può prendere visione di detti documenti ed eventualmente presentare le proprie osservazioni scritte depositandole presso la Segreteria di questo Comune nel termine massimo di 15 giorni decorrenti dalla, data di inserzione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Dalla Residenza Municipale, li 2 luglio 2004

Il Dirigente dell'U.T.C.
Arch. Francesco Grasso

COMUNITA' MONTANA "PENISOLA AMALFITANA" - Decreto conformativo del Piano Regolatore Generale al Piano Urbanistico Territoriale del Comune di Positano (Sa).

PREMESSO CHE:

- il Comune di POSITANO (SA) è sottoposto parzialmente a vincolo idrogeologico;
- il suddetto Comune rientra, parzialmente, nell'elenco dei Comuni sottoposti a consolidamento dell'abitato;
- il Comune di cui trattasi, a seguito degli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981 è stato dichiarato danneggiato e che con deliberazione di Giunta Regionale n. 5447 del 7.11.2002, il suddetto Comune è stato classificato con S = 6;
- con D.M. 23.1.1954, integrato con il D.M. 28.3.1985, il territorio di Positano (SA) è stato dichiarato di notevole interesse pubblico, ai sensi della Legge 29.6.1939, n. 1497;
- il Comune in argomento rientra nell'ambito del Piano Urbanistico territoriale dell'area Sorrentino-Amalfitana di cui alla L.R. 27.6.1987, n. 35 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il Comune in oggetto rientra nell'ambito del Bacino Regionale "Destra Sele", giusta L.R. 7.2.1994, n. 8;
- il Comune in oggetto è sottoposto a vincolo, giusta Decreto Legislativo 29.10.1999, n. 490;
- con deliberazione di Giunta Esecutiva n. 247 del 9.8.1996, la Comunità Montana "Penisola Amalfitana" ha nominato il Prof. Ing. Edoardo Salzano, Commissario ad acta, per gli adempimenti di cui alla L.R. 20.3.1982, n. 17 relativi al Piano Regolatore Generale, adeguato al P.U.T., del Comune di Positano (SA);
- con proprio provvedimento n. 1/P.R.G./99 del 4.2.1999, il Commissario ad acta ha adottato il Piano Regolatore Generale, adeguato al Piano Urbanistico Territoriale dell'Area Sorrentino-Amalfitana;
- lo strumento urbanistico generale di cui trattasi è stato depositato e pubblicato e che a seguito di tali adempimenti sono state presentate n. 88 osservazioni di cui una fuori termine, suddivise in n. 232 richieste, n. 3 proposte e n. 1 comunicazione;

- il Consiglio Comunale di Positano (SA) con deliberazione n. 41 del 23.9.1999, ha approvato il Piano di Zonizzazione acustica del territorio;
- sulla base della Relazione presentata dai progettisti del P.R.G., il Commissario ad acta, con proprio atto n. 3 del 29.10.1999, ha controdedotto alle citate osservazioni, decidendo di accogliere totalmente n. 40 richieste, parzialmente n. 25 e respingere le rimanenti;
- con il citato provvedimento n. 3/99, il Commissario ad acta ha disposto che i progettisti apportino agli elaborati del P.R.G. adottato le modifiche risultanti dall'accoglimento, totale o parziale delle osservazioni accolte, nonché ha dato atto che le suddette modifiche e integrazioni non alterano le caratteristiche del piano, né contraddicono i criteri d'impostazione;
- a seguito dell'accoglimento delle citate osservazioni, sono state prodotte le seguenti tavole: l.re bis, 3.qc (A) bis, 3.qc (B) bis, 4.qc bis, 5.qc bis, 6.qc bis, 12.p bis, 13.p bis, 14.p bis e 17.nta bis;
- in ordine al P.R.G. di cui trattasi, il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino "Destra Sele", con deliberazione n. 127 del 9.10.2000, ha espresso parere favorevole con prescrizioni;
- limitatamente all'accertamento delle verifiche della compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni geomorfologiche del territorio, il Settore Provinciale del Genio Civile di Salerno, con nota n. 22398 dell'8.1.2001, ha espresso parere favorevole con prescrizioni, ai sensi dell'art. 13 della Legge 2.2.1974, n. 64;
- con proprio provvedimento n. 1 del 2.3.2001, il Commissario ad acta ha, recepito sia le prescrizioni di cui alla delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale "Destra Sele" n. 127/2000 e sia le prescrizioni di cui alla nota n. 22398/2001 del Settore Provinciale del Genio Civile di Salerno;
- in ordine al P.R.G. in argomento, il Responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.L. "Salerno 1 competente per territorio, con nota n., 3625/00/DIP del 30.3.2001, ha espresso parere favorevole con condizioni;
- in merito al P.R.G. in oggetto, la Sezione Provinciale del C.T.R. di Salerno, con voto n. 1067 del 20.6.2001, ha espresso parere favorevole con prescrizioni, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 7.1.1983, n. 9;
- sullo strumento urbanistico generale di cui trattasi, il Consulente Tecnico, della Comunità Montana "Penisola Amalfitana", con nota del 17.7.2001, condividendo le prescrizioni di cui ai pareri sopra riportati, ha espresso parere favorevole all'approvazione con le prescrizioni aggiuntive riportate nella medesima nota;
- la Comunità Montana "Penisola Amalfitana", con deliberazione di Giunta Esecutiva n. 148 del 17.7.2001, ha adottato il provvedimento avente ad oggetto: " Comune di Positano - PRG adeguato al PUT - Rinvio al Commissario ad acta per recepimento prescrizioni";
- con proprio atto n. 1 del 4.3.2002, il Commissario ad acta ha recepito le Prescrizioni di cui alla deliberazione di G.E. n. 148/2001;
- la Comunità Montana "Penisola Amalfitana" con deliberazione di Giunta' Esecutiva n. 48 del 26.3.2002, ha approvato il Piano Regolatore Generale; adeguato al P.U.T. del Comune di Positano (SA);
- successivamente lo strumento urbanistico generale di cui trattasi è stato trasmesso alla Regione Campania per il controllo di conformità di cui alla L.R. 20.3.1982, n. 14 - Tit. II - Par. 5;
- la Giunta Regionale con deliberazione n. 0223/AC del 28.6.2002 e successivo D.P.G.R.C. n. 539 del 3.7.2002, ammise al visto di conformità il P.R.G. in argomento, come qui di seguito riportato:
 - A) Nelle "norme tecniche di attuazione" tav. 17.nta (testo modificato d'ufficio per recepire le prescrizioni del C.T.R. e della C.M. "Penisola: Amalfitana"):
 1. L'art. 2 (Elaborati costitutivi), l'elenco degli elaborati non è aggiornato con le tavole modificate a seguito del recepimento delle osservazioni nonché delle prescrizioni del C.T.R.I. e del Consulente tecnico della C.M., tra l'altro non menziona le tavole relative alle indagini geologiche;
 2. L'art. 2 (Elaborati costitutivi), elenca una serie di allegati (A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7) che, così come elencati, non esplicitano le tavole che eventualmente le compongono, pertanto, è necessario riportare quelle elencate nella Delibera di G.E. n. 48 del 26.03.2002 di approvazione del P.R.G.;
 3. L'art. 7 Zone di "tutela naturale" (Z.T. la del P.U.T.), è in contrasto con l'art. 17 della L.R. 35/87, (Z.T. 1a), nella parte in cui si prevede la realizzazione di "elementi viari", spazi di sosta, piste di esbosco e di servizio forestale, impianti tecnici, nonché una serie di utilizzazioni elencate al comma 4 dello stesso art. 7, definite "compatibili" nelle zone di tutela naturale, in realtà non tutte compatibili con le finalità

di tutela naturale (ammissibili ad esempio le attività agricole e il verde pubblico non trezzato), altre utilizzazioni sono eventualmente compatibili solo se già esistenti, è comunque necessario prescrivere l'inedificabilità sia privata che pubblica;

4. L'art. 8 Zone di "tutela silvo-pastorale" (Z.T. 1b del P.U.T.), il comma 1. in contrasto con l'art. 17 della L.R. 35/87, (Z.T. 1b), nella parte in cui sono previste opere di difesa del suolo, consentite solo nella sottozona "d) zona di tutela idrogeologica e di difesa del suolo", inoltre, è necessario prescrivere l'inedificabilità sia privata che pubblica;

5. L'art. 9 Zone "A" (Z.T. 2 del P.U.T.), il comma 5. Configura una sorta di ristrutturazione urbanistica in contrasto con l'art. 17, (Z.T. 2), e con il titolo: IV della L.R. 35/87, inoltre, al comma 12, sono elencate una serie di: utilizzazioni definite compatibili con la Zona "A", in effetti non lo sono tutte, sono eventualmente compatibili solo se già esistenti;

6. L'art. 10 Zone di "rispetto ambientale" (Z.T. 2 del P.U.T.) al comma 6., non tutte le utilizzazioni definite compatibili lo sono, eventualmente sono compatibili solo se già esistenti, inoltre è necessario specificare che non è ammessa nuova edificazione privata;

7. L'art. 11 Zone "A" (Z.T. 4 del P.U.T.) valgono le stesse osservazioni di, cui all'art. 9;

8. All'art. 12 Zone di "rispetto" (Z.T. 4 del P.U.T.) è necessario prescrivere l'inedificabilità assoluta, sia pubblica che privata;

9. All'art. 14 Zone "D/1" (Z.T. 4 del P.U.T.) è necessario precisare che non sono ammesse utilizzazioni residenziali "ex novo", ammesse solo se già esistenti;

10. All'art. 15 Zone "E" (Z.T. 4 del P.U.T.), è necessario specificare che possono realizzare abitazioni rurali solo gli addetti all'agricoltura, aventi titolo, di cui al punto 1.8, titolo secondo, delle direttive allegata alla L.R. 14/82, nonché al comma 9 dello stesso articolo, sono compatibili solo utilizzazioni ammissibili e coerenti con le zone omogenee di tipo "E", le altre solo se preesistenti;

11. All'art. 16 "Parco territoriale" (Z.T. 8 del P.U.T.), è necessario prescrivere l'inedificabilità in qualsiasi forma, sia pubblica che privata;

12. All'art. 19 "tutela della residenza", il cambio di destinazione d'uso è ammissibile solo se compatibile con la zona omogenea di P.R.G. interessata, nonché con la Z.T. di P.U.T. in cui ricade;

13. All'art. 22 "infrastrutture per la mobilità", comma 2, così come reso, non risulta chiaro il senso della frase anche alla luce del comma 3,;

14. L'art. 28 "Elaborati costitutivi di strumenti urbanistici esecutivi", è in contrasto con le tipologie di interventi ammissibili sugli edifici, di cui al titolo IV della L.R. 35/87, nella parte in cui prevede la demolizione e ricostruzione di manufatti edilizi preesistenti, comma 1, lettera C), punto c8;

15. L'art. 30 "Specifici contenuti dei progetti di intervento di restauro del paesaggio e relative direttive", molte tipologie di interventi previste per il restauro del paesaggio sono in contrasto con l'art. 17 (Z.T. 1a) e l'art. 22 della L.R. 35/87;

16. Le norme tecniche di attuazione risultano prive della disciplina relativa alle quattro zone omogenee di P.R.G. ricadenti nella Zona Territoriale 7;

17. Nelle stesse norme manca anche la disciplina specifica delle fasce di rispetto cimiteriale di cui al punto 1.7, titolo II delle direttive allegata alla L.R. 14/82, che dovrà essere recepita compatibilmente con le prescrizioni di zona del P.U.T. ricomprese nelle fasce;

18. Nelle norme tecniche di attuazione manca la disciplina relativa alle dimensioni e caratteristiche della viabilità (art. 23), indici di edificabilità (densità residenziale territoriale) e altezze (art. 19) di cui al titolo IV della, L.R. 35/87, nonché le caratteristiche dei pontili realizzabili in relazione al, punto 3.2.5., parte V degli elaborati del P.U.T., di cui all'art. 6 della L.R. 35/87;

A. Nella tavola 18.nta "Definizioni dei termini utilizzati nel piano regolatore generale e nel regolamento edilizio":

19. La definizione di "Manutenzione straordinaria" non è conforme all'art. 29 della L.R. 35/87 nella parte dove è si prevede la sostituzione delle strutture verticali portanti, nonché la realizzazione e l'integrazione di servizi igienici";

20. La definizione di "Restauro e risanamento conservativo" è in contrasto con l'art. 27 della L.R. 35/87 nella parte in cui prevede il rifacimento, là! sostituzione delle strutture verticali portanti, nonché l'inserimento di elementi accessori quali scale e sopralci e la modifica distributiva interna con alterazione delle unità abitative e l'eventuale riapertura di finestre esistenti;

B. Sulla tavola 12 (bibis) "Zonizzazione territorio comunale" nella legenda della "Z.T.7" manca l'indicazione della "zona di rispetto", così pure sulle altre tavole con la stessa legenda;

C. Le tavole del P.R.G., modificate a seguito dell'accoglimento di parte delle osservazioni pervenute in fase di deposito e pubblicazione, di cui alla Delibera commissariale n. 3 del 29.10.1999, denominate con l'aggiunta del termine "bis", non risultano recepite in alcuna Delibera commissariale;

D. L'individuazione di attrezzature pubbliche, riguardanti interventi modificativi delle aree interessate, non compatibili o in contrasto con le prescrizioni delle Zone Territoriali di P.U.T., come ad esempio la "Z.T. la" e non trasferibili in altre aree destinate ad attrezzature, andranno reperite nel quadro di coordinamento a livello della "sub-area I", ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 11 della L.R. 35/87;

VERIFICATO CHE:

- a seguito del D.P.G.R.C. n. 539/2002 il Commissario ad acta, con proprio provvedimento n. 1 del 5.11.2003, ha recepito le condizioni regionali;

- la Comunità Montana "Penisola Amalfitana" con deliberazione di Giunta Esecutiva n. 141 del 18.11.2003, ha fatto proprio il provvedimento commissariale 1/2003;

- successivamente il P.R.G. in oggetto è stato ritrasmesso alla Regione, Campania per il controllo di conformità di cui alla L.R. 20.3.1982, n. 14 - Tit. II - Par. 5;

- dalla Relazione istruttoria n. 766962 del 13.2.2004, resa dal Responsabile della Posizione Organizzativa istituita in seno al Settore Urbanistica della Regione Campania, tra l'altro, si evince che:

- In fase di verifica di conformità del P.R.G. del Comune di Positano, di cui al D.P.G.R.C. n. 539 del 3.7.2002, effettivamente sono state esaminate le norme tecniche di attuazione (tavola n. 17.nta) integrate con le sole modifiche prodotte dalle prescrizioni formulate dal C.T.R. - Sezione Provinciale di Salerno e dalla C.M. "Penisola Amalfitana", non contenenti le modifiche introdotte, in accoglimento delle osservazioni presentate, con deliberazione commissariale n. 3/99 del 29.10.1999, in quanto non trasferite nelle stesse;

- Pertanto, risulta necessario, per un completo ed organico esame degli atti verificare nuovamente le norme tecniche di attuazione del Comune di Positano, nella loro interezza, così come integrate con tutte le modifiche apportate da fonti diverse;

- Il P.R.G. possa essere ammesso al visto di conformità con le condizioni ivi riportate e che vengono trascritte nel dispositivo del presente provvedimento;

CONSIDERATO CHE:

- la Giunta Regionale con D.P.G.R.C. n. 91 del 1.3.2004, in esecuzione della deliberazione di Giunta Regionale n. 48/AC del 20.2.2004, nell'ambito delle competenze assegnate alla Regione Campania dalla L.R. 20.3.1982, n. 14 - Tit. II - Par. 5 e L.R. 27.6.1987, n. 35 e successive modificazioni ed integrazioni, statuiva di ammettere al VISTO DI CONFORMITA' CONDIZIONATO il Piano Regolatore Generale adeguato al Piano Urbanistico Territoriale dell'Area Sorrentino-Amalfitana del Comune POSITANO (SA), adottato con provvedimento del Commissario ad acta n., 1/P.R.G./99 del 4.2.1999 ed approvato dalla Comunità Montana "Penisola Amalfitana" con deliberazione di Giunta Esecutiva n. 48 del 26.3.2002, così come integrato con gli atti di cui al provvedimento del Commissario ad acta n. 1 del 5.11.2003 e della deliberazione di Giunta Esecutiva della Comunità Montana "Penisola Amalfitana" n. 141 del 18.11.2003, a condizione che l'Ente delegato, sentito il Comune, ai sensi della circolare approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1349 del 23.3.2001, introducesse nel P.R.G. gli adeguamenti qui di seguito riportati:

A) Nella Tavola n. 17.nta - Norme tecniche di attuazione - (testo definitivo coordinato con le modifiche apportate in sede di recepimento delle osservazioni, delle prescrizioni del CTR e della Comunità Montana e delle prescrizioni della Regione Campania):

1. all'art. 7 - Zone di "tutela naturale" (Z.T. la del P.U.T.), al comma 3, lettera f), la realizzazione di impianti tecnici contrasta con la disciplina della Z.T. la, nonché al comma 4, le utilizzazioni compatibili relative al terziario sono in contrasto con il proporzionamento del PRG, di cui all'art. 10 della L.R. 35/87 (già ridondante per l'esistente), quindi consentite solo se già esistenti alla data di adozione del presente piano;

2. all'art. 9 - Zone "A" (Z.T. 2 del P.U.T.) al comma 12, le utilizzazioni compatibili in zona omogenea "A" vanno condizionate a quelle di cui al D.M. 1444/68 ed alla Z.T. 2 del P.U.T., quelle non strettamente compatibili sono consentite solo se già esistenti alla data di adozione del presente P.R.G., inoltre le

attività terziarie, di cui allo stesso comma, sono in contrasto con il proporzionamento del PRG, di cui all'art. 10 della L.R. 35/87, quindi consentite solo se già esistenti alla data di adozione del presente piano;

3. all'art. 10 - Zone di "rispetto ambientale" (Z.T. 2 del P.U.T.), le utilizzazioni compatibili di cui al comma 6 vanno condizionate a quelle ammissibili in zona di "rispetto ambientale" di cui alla Z.T. 2 del P.U.T., quelle non strettamente compatibili sono, pertanto, consentite solo se già esistenti alla data di adozione del presente P.R.G., ed inoltre le attività terziarie sono in contrasto con il proporzionamento del P.R.G., di cui all'art. 10 della L.R. 35/87, quindi consentite solo se già esistenti alla data di adozione del presente piano;

4. all'art. 11 - Zone "A" (Z.T. 4 del PUT) valgono le stesse osservazioni di cui all'art. 9;

5. all'art. 12 - Zone di "rispetto" (Z.T. 4 del PUT), l'inedificabilità assoluta sia pubblica che privata e il rispetto dei valori ambientali e della tutela del suolo non consentono la realizzazione di percorsi carrabili e relativi spazi di sosta" definiti compatibili al comma 5, lettera e, ma è compatibile solo l'eventuale ripristino e manutenzione degli stessi se già esistenti alla data di adozione del presente P.R.G.;

6. all'art. 14 - Zone "D/1" (Z.T. 4 del PUT), le utilizzazioni terziarie definite compatibili, di cui ai commi 4 e 3, sono in contrasto con il proporzionamento del P.R.G. di cui all'art. 10 della L.R. 35/ 87, quindi consentite solo se già esistenti alla data di adozione del presente piano;

7. all'art. 15 - Zone "E" (Z.T. 4 del PUT) le utilizzazioni terziarie definite di cui al comma 9, lettera c, sono in contrasto con il proporzionamento del P.R.G. di cui all'art. 10 della L.R. 35/87, così pure noni sono compatibili, con le zone omogenee "E", le residenze permanenti e solo temporanee di cui alla lettera d) dello stesso comma 9, quindi consentite so se già esistenti alla data di adozione del presente piano;

8. all'art. 18 - Attrezzature pubbliche - In quanto relativo ad attrezzature pubbliche rientranti negli standards, i commi 4, 5 e 6 contrastano con l'art. 11 della L.R. 35/87, il quale stabilisce che le attrezzature devono essere pubbliche e tali sono quelle che appartengono al Comune e realizzate dallo stesso o dal concessionario;

9. l'art. 19 - Cambi dell'uso così come riformulato, il ripristino della precedente utilizzazione a ricettività alberghiera, rientrante tra attività terziarie, di cui all'art. 10 della L.R. 35/87, è in contrasto con il proporzionamento del P.R.G., quindi il ripristino all'attività ricettiva può essere consentito solo se già computato nel terziario in fase di proporzionamento del presente piano;

10. all'art. 22 - Infrastrutture per la mobilità - il comma 2 ed il 4, nella parte dove prevedono la possibilità di limitate deviazioni di tracciato e brevi interramenti, ai fini del ripristino di percorsi pedonali, si configura come una variante automatica, quindi non consentita, salvo che con le procedure stabilite dalle norme urbanistiche ove compatibili con le zone territoriali del PUT;

11. all'art. 23 - Parcheggi di relazione e di scambio - alla fine del comma 3 è stato aggiunto un periodo "I Piani particolareggiati non possono comunque, prevedere per i seguenti parcheggi, altezze superiori a metri sei fuori terra". Non richiesto da alcuna specifica condizione regionale, inoltre il comma 4, è: aggiunto in modo improprio ed è incongruente rispetto ai contenuti dello stesso articolo;

12. all'art. 25 bis - Impianti di trasporto meccanici - gli impianti di cui trattasi sono in contrasto con la norma, molto restrittiva, di tutela dell'ambiente naturale di I° grado della Z.T. la di cui all'art. 17 della L.R. 35/87, in quanto la stessa, tra l'altro, oltre ad assicurare l'inedificabilità sia privata che pubblica, impedisce ogni trasformazione del suolo, con consente l'attraversamento da parte di strade, elettrodotti, acquedotti, funivie ed altre opere che non siano quelle indicate nella parte V della cartografia allegata al PUT;

13. all'art. 28 - Elaborati costitutivi di strumenti urbanistici esecutivi - 1 comma 1, lettera C), punto c.8, nella parte in cui prevede la demolizione e ricostruzione di manufatti edilizi preesistenti, è in contrasto con le tipologie: di interventi ammissibili sugli edifici di cui al titolo IV della L.R. 35/87;

14. nelle norme tecniche di attuazione manca una norma che richiami la, disciplina relativa agli indici di edificabilità (densità residenziale territoriale) ed altezze, alle dimensioni e caratteristiche della viabilità, alle tipologie, materiali e tecniche costruttive per l'edificazione di cui agli articoli 19, 23 e, 26, titolo IV della L.R. 35/87, in tale norma sarebbe opportuno riportare anche quella relativa alle caratteristiche dei pontili realizzabili in relazione al punto 3.2.5, parte V degli elaborati del PUT, di cui all'art. 6 della L.R. 35/87 riportata in modo improprio all'art. 23 delle stesse N.T.A.).

DATO ATTO CHE.

- con nota n. 937/1089 dell'8.3.2004 questo Ente ha notificato al Commissario ad acta del Comune di Positano il suddetto D.P.G.R.C. n. 91 del 1° marzo 2004;
- con delibera n. 1 del 21.04.2004 il Commissario ad acta del Comune di: Positano recepiva le condizioni apposte all'atto del visto di conformità, regionale reso con D.P.G.R.C. n. 91 del 1° marzo 2004;
- con delibera di G.E. n. 57 del 18.05.2004 questo Ente, nel prendere atto del summenzionato D.P.G.R.C. n. 91 del 1° marzo 2004 e della succitata delibera n. 1 del 21.04.2004 del Commissario ad acta del Comune di Positano, disponeva di introdurre, ai sensi della circolare approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1349 del 23.03.2001, gli adeguamenti disposti con il succitato decreto regionale nel P.R.G. adeguato al P.U.T. del Comune di Positano.

VISTI:

- la legge 29.6.1939, n. 1497;
- la L.U. 17.8.1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.M. 23.1.1954 integrato con il D.M. 28.3.1985;
- i DD.MM. 1.4.1968, n. 14404 e 2.4.1968, n. 1444;
- le LL.RR. 29.5.1980, n. 54; 1.9.1981, n. 65; 20.3.1982, n. 14 - Tit. II Par. 5; 7.1.1983, n. 9; 8.3.1985, n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni e 27.6.1987, n. 35 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la L.R. 7.2.1994, n. 8;
- le Delibere di Giunta Regionale n. 6131 del 20.10.1995, 8758 del 29.12.1995 - pubblicate sul B.U.R.C. n. 11 del 22.2.1996 - e n. 558 del 24.2.1998 - pubblicata sul B.U.R.C. n. 17 del 30.3.1998;
- la L.R. 27.4.1998, n. 7;
- il Decreto Legislativo 29.10.1999, n. 490;
- le LL.RR. 7.1.2000, n. 1 e 28.11.2000, n. 16;
- la circolare approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1349 del 23.3.2001;
- la Legge Costituzionale 18.10.2001, n. 3;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 5447 del 7.11.2002 ad oggetto: "Aggiornamento della classificazione sismica dei comuni della Regione Campania";
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 248 del 24.1.2003 ad oggetto: Deliberazione della Giunta regionale n. 5447 del 7.11.2002 recante "Aggiornamento della classificazione sismica dei Comuni della Regione Campania" - Circolare applicativa relativa alla strumentazione urbanistica;
- il D. Lgs. 267/2000;

Tutto quanto innanzi premesso

e richiamati i poteri di cui all'art. 5 della L.R. 20 marzo 1982, n. 14,

DECRETA

la CONFORMITA' al Piano Urbanistico Regionale del Piano Regolatore, Generale del Comune di Positano (SA), così come adottato con delibera

del Commissario ad acta n. 1/P.R.G./99 del 4.2.1999 ed approvato dalla Comunità Montana Penisola Amalfitana con deliberazione di G.E. n. 48 del 26.03.2003, nonché munito dell'ammissione "al Visto di Conformità", reso con D.P.G.R.C. n. 91 del 11 marzo 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato nelle forme di legge e trasmesso al Settore Urbanistica della Regione Campania per gli adempimenti di cui al secondo capoverso della lettera B) della circolare dell'Assessore Regionale all'Urbanistica n. 1458 del 10.04.2001.

Avverso il presente provvedimento è ammessa la proposizione di ricorso

giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, competente per territorio secondo le modalità di cui alla Legge 6.12.1971, n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Tramonti, lì 9 luglio 2004

Il Presidente - Raffaele Ferraioli